

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI MALATESTIANI"

Articolo 1

È costituita un'Associazione di Promozione culturale e scientifica denominata **"CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI MALATESTIANI"**.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Fano, presso il Palazzo Malatestiano, Via Montevercchio 114.

Articolo 3

L'Associazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà ed utilità sociale e culturale, promuovendo e favorendo gli studi storici sulle Signorie dei Malatesti sotto tutti gli aspetti storico, giuridico, economico, politico e contabile, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Gli obiettivi primari dell'Associazione saranno attività di ampio respiro, volte a realizzare non solo gli studi e la ricerca storica in tutti gli ambiti ad essa pertinenti - istituzioni, politica, economia, società, arte, contabilità - ma anche l'attività convegnistica e le pubblicazioni di varie tipologie - in particolare monografiche, edizioni di fonti, atti di convegni.

La finalità degli interventi che si propone di perseguire l'Associazione è lo studio delle Signorie dei Malatesti sia a livello locale, sia proiettandolo all'approfondimento delle relazioni con le altre Signorie coeve italiane ed estere.

Pertanto, l'Associazione ha per scopo di:

1) promuovere la ricerca e la pubblicazione scientifica sulla Signoria dei Malatesti a Fano, Pesaro, Rimini, Cesena, Brescia, Bergamo, Lecco;

2) promuovere pubblicazioni aventi come obiettivi primari l'edizione di fonti documentarie, attualmente conservate negli archivi di Fano e italiani, e la rivisitazione critica delle principali problematiche storiche e amministrativo-contabili legate all'evoluzione dinastica e politica dei Malatesti, del loro contesto cortigiano ed artistico e dei loro rapporti con gli Stati italiani coevi;

3) promuovere e organizzare incontri nazionali ed internazionali sotto forma di seminari, giornate di studio, conferenze, convegni;

4) collaborare con enti di ricerca quali le Università italiane ed estere, le Soprintendenze per i Beni Culturali e Paesaggistici, quelle Archivistiche, le Biblioteche e gli Archivi di Stato, oppure con altri organismi, movimenti e associazioni, di carattere pubblico e privato, o singoli ricercatori, a livello locale, nazionale e internazionale, nel rispetto sempre e comunque degli scopi istituzionali dell'associazione.

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini delle sue attività, l'Associazione potrà accedere ed

ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali e istituzionali.

E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti durante la vita associativa, non possono essere in nessun caso distribuiti fra gli associati neanche in forma indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 4

La durata dell'Associazione é a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli associati.

Articolo 5

Sono Associati tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo. Gli Associati possono essere:

a) Associati Ordinari, ovvero le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono all'Associazione e prestano attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) Associati Fondatori, ovvero gli Associati Ordinari che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 383/2000 gli Associati possono prestare la propria attività di lavoro dipendente e/o autonomo a favore delle esigenze dell'Associazione.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa e all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile e può essere rivalutabile.

Gli Associati Fondatori contribuiscono con il versamento di una quota associativa annuale pari ad € 2.000.

Articolo 6

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni e per decadenza.

Il recesso del Socio può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo contro gli Associati che:

a) non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

b) non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote

sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dello scopo sociale;

c) non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione;

d) assumono comportamenti che vanno a ledere la credibilità scientifica dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente, se nominato.

Articolo 7

L'Associazione promuove la partecipazione alle proprie attività concedendo particolari riconoscimenti a quei soggetti non Associati - persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private - che dimostrino una particolare competenza negli studi di cui all'articolo 3, che collaborino volontariamente con proprie ricerche e studi o che vogliano sostenerne le attività previa erogazione di contributi e/o donazioni.

Al riguardo sono denominati Aderenti Onorari le persone fisiche e giuridiche che abbiano sviluppato in proprio, studi, ricerche e contributi culturali specifici.

Sono denominati Aderenti Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante donazioni di rilievo, o il finanziamento di specifiche attività così come programmate dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Scientifico.

La qualifica di Aderente è insindacabilmente deliberata dal Consiglio Direttivo, previa proposta motivata presentata almeno da 3 associati. Gli Aderenti Onorari e Sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea degli Associati senza diritto di voto.

Articolo 8

L'ordinamento interno è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati maggiorenni possono esservi nominati.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

Articolo 9

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque

sia il numero degli Associati o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno, in corrispondenza dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alle modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Revisore dei Conti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata mediante invio, almeno 3 giorni prima della riunione, di una comunicazione scritta o con posta elettronica (anche non certificata) a tutti gli Associati con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Articolo 11

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a sette membri scelti tra gli Associati che dureranno in carica cinque anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, eventualmente il Vicepresidente, e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo compete quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, la fissazione delle quote annuali dovute dagli associati e la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 13

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente se nominato, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

La convocazione è effettuata senza obblighi di forma, purché venga inoltrata almeno 3 giorni prima della riunione. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta anche tramite posta elettronica o a mezzo fax.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente se nominato, o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano d'età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. A quest'ultimo spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili ed associativi e di predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 16

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti effettivo la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto ed il controllo contabile predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Egli rimane in carica cinque anni e la funzione è gratuita.

Il Revisore può partecipare alle assemblee degli Associati e alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo facoltativo composto almeno da 3 componenti scelti dal Consiglio Direttivo tra le personalità, anche straniere, distintesi nei campi di attività indicate all'articolo 3.

Il Comitato è presieduto da uno dei suoi componenti designato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha compiti di consulenza scientifica, predispone progetti e programmi di ricerca, di lavoro e di interventi in convegni da sottoporre al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio direttivo possono far parte del Comitato Scientifico, se ne possiedono i requisiti, e sono nominati per

acclamazione da tutti i restanti membri del Consiglio direttivo stesso.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in più luoghi audio o audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentita al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti alla riunione, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della trattazione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito ai presenti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

Articolo 19

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli Associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da contributi e donazioni degli aderenti sostenitori;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Articolo 21

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- c) con delibera dell'Assemblea degli Associati con il quorum rafforzato dei tre quarti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alla legge n.460 del 1997 e alle altre leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

Firmato: Fabio Tombari, Massimo Ciambotti, Massimo Seri, Annunziata Morico notaio